



CT 177/2020 Avv. Antillo

**AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI MESSINA
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA**

Sezione Lavoro

Ricorso

Per il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia e Ufficio VIII – Ambito territoriale per la provincia di Messina** (C.F. 80005000833), in persona del Dirigente *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina (C.F. ADS80003660836, con sede in Messina Via dei Mille, is. 221 – PEC ads.me@mailcert.avvocaturastato.it – fax 090\674168).

contro

Lombardo Paola, (C.F. LMBPLA77M57Z112A) nata il 17.08.1977, A Laupheim (Germania) e residente in Santa Teresa di Riva (Messina) in Via Lungomare Giovanni Falcone n.140, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Raffaele Tommasini, (C.F. TMMRFL43B10F158Y-fax. 090661982 – pec avv.carmelomoschella@pec.giuffre.it), presso il cui studio in Messina, Via XXIV Maggio, n. 18, è elettivamente domiciliata.

Fatto

Con ricorso *ex art* 700 c.p.c., recante n. 3464/2019 R.G., Lombardo Paola, già iscritta nella III Fascia delle Graduatorie di Istituto, chiedeva di essere inserita nella II fascia delle predette graduatorie, sulla base del possesso del diploma di e di n. 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche per accesso FIT, ai sensi del D.lgs. n. 59/2017 e D.M. 616/2017.

Il ricorso veniva accolto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina con ordinanza n. 83 del 14.10.2019, avverso la quale l'Amministrazione in epigrafe proponeva reclamo.

Detto reclamo veniva rigettato con ordinanza collegiale Tribunale di Messina – Sez. Lavoro n. 27008 del 19.12.2019, che ha confermato in capo alla controparte il diritto ad essere inserita nella II fascia delle graduatorie di istituto, sulla base del possesso del titolo di laurea e di 24 C.F.U. per accesso FIT.



Con il presente atto l'Amministrazione in epigrafe propone giudizio di merito, al fine di sentire dichiarare l'insussistenza del diritto di controparte di essere inserita nella II fascia delle graduatorie di istituto, sulla base del possesso del diploma di laurea e di n. 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche per accesso FIT, ai sensi del D.lgs. n. 59/2017 e D.M. 616/2017, così come invece concesso in sede cautelare.

Diritto

I. Il giudizio ha ad oggetto la domanda di controparte di inserimento nella II Fascia delle graduatorie di istituto, il cui accesso è subordinato *ex lege* al possesso di un titolo di abilitazione all'insegnamento.

In particolare, l'art. 2 lett. A), del D.M. n.374/2017 (Aggiornamento della II e della III fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20), ai fini dell'accesso della II Fascia delle predette graduatorie richiede i seguenti requisiti:

“A) SECONDA FASCLIA: aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specificabile abilitazione o di specificabile idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i Concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 10512016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione: 1) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS); 2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID;

3) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei percorsi di cui agli articoli 3 e 15, commi 1 e 1bis, del decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 249/2010; 4) diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello (D.M. n. 137/07) presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzato alla formazione dei docenti delle classi di concorso A31 e A32 di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e di A077 di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, università e della ricerca 6 agosto 1999 n. 20; 5) diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado e al diploma di conservatorio, conseguito sia ai sensi del vigente ordinamento di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.508, che dell'ordinamento previgente, in quanto ha valore abilitante ed è valido, quindi, per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso A31 e A32 di cui al D.M. n. 39/1998 e s.m.i.; 6) abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate, o altre abilitazioni; 7) laurea in Scienze della formazione primaria valida, per l'accesso alle





graduatorie della scuola dell'infanzia e/o della scuola primaria; 8) per i posti comuni della scuola primaria, il possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale Il febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni "Brocca" di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio; 9) per i posti comuni della scuola dell'infanzia, il possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni "Brocca" di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio; 10) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita all'estero riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15, recante attuazione delle direttive 2005/36 CE e 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; 11) Gli aspiranti di cui al numero 10) devono possedere la certificazione attestante il requisito della conoscenza della lingua italiana di livello C1 o C2 del Quadro Comune Europeo, a seconda che l'insegnamento riguardi materie tecnico-scientifiche o umanistiche, come meglio indicato nell'allegato "A" alla nota/circolare 7 ottobre 2013 n. 5274 citata in premessa.

Relativamente alle classi di concorso istituite con il D.P.R. 19/2016 nelle quali sono confluite più classi di concorso di cui al D.M. 39/1998 e s.m.i., è considerata valida quale titolo di accesso, l'abilitazione in una delle classi di concorso del vecchio ordinamento. Qualora l'aspirante sia in possesso di più abilitazione, potrà far valere quale titolo di accesso quella più favorevole, mentre le altre saranno valutate quale altro titolo".

a) Si rileva che la Lombardo Paola, sia nel ricorso introduttivo, sia in sede di reclamo, ha dichiarato di essere già iscritta nella terza fascia delle Graduatorie di Istituto, lasciando intendere in provincia di Messina.



Tuttavia, in sede di esecuzione dell'ordinanza cautelare, la Lombardo Paola si è presentata presso l'I.C. "Mazzini – Gallo" di Messina, per chiedere a seguito del provvedimento del Giudice l'inserimento in III fascia delle Graduatorie di Istituto.

Solo in detta circostanza, quindi a giudizio concluso, è emerso che la docente Lombarda era iscritta nella terza fascia delle graduatorie di istituto in provincia di Catania, come emerge dal foglio Sidi che si allega.

Si eccepisce quindi che, essendo la docente iscritta in terza fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Catania, la stessa non poteva né può essere iscritta nella seconda fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Messina.

b) Si eccepisce in primo luogo l'inammissibilità della pretesa di controparte ad essere inserita nella II Fascia delle graduatorie di istituto, considerato che la ricorrente non ha presentato alcuna istanza di inserimento nei termini richiesti dalla normativa, il cui ultimo aggiornamento risale al triennio 2017\2020.

Come ha avuto modo di rilevare il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina (dott.ssa Bonanzinga) con l'ordinanza cautelare n. 3267 del 10 ottobre 2019, emessa in altro procedimento analogo, *“appare superfluo accertare nel caso di specie, l'eventuale valore abilitante del titolo di laurea e dei 24 CFU conseguiti per l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto, in quanto la ricorrente non risulta essere stata esclusa dalla predetta II fascia, non avendo presentato domanda di inserimento nei termini previsti dai decreti ministeriali che regolano l'aggiornamento periodico delle graduatorie...non appare, dunque, configurabile un diritto della ricorrente all'inserimento in seconda fascia non avendo comunque presentato la relativa domanda nei termini previsti”*.

II. In secondo luogo, si rileva l'infondatezza della pretesa di controparte, perché chiede di essere inserita nella II fascia della graduatoria d'istituto sulla base del semplice possesso di diploma di laurea e di n. 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche per accesso FIT, pur non essendo in possesso di alcun valido titolo di abilitazione all'insegnamento.

Infatti, la lett. A) della tabella A di valutazione allegata al D.M. 374/2017 non contempla espressamente la laurea e i 24 CFU tra i titoli di *“abilitazione o idoneità”*, richiesti obbligatoriamente per la presentazione della domanda di inserimento nella II fascia.





Il possesso di tali requisiti consente, infatti, solo l'accesso alla III fascia delle predette graduatorie, alla quale controparte, come dichiarato nel corso del procedimento cautelare, risulta essere già iscritta per gli aa. ss. 2017/2020.

Pertanto, la posizione lavorativa della ricorrente è correttamente tutelata in base ai titoli per legge (DM 374/2017) posseduti e, quindi, deve reputarsi infondata qualsivoglia altra pretesa.

Inoltre, in conformità all'orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza amministrativa (Cons. St. n. 2264 del 2018) deve ritenersi che, ai fini dell'iscrizione nella II fascia delle citate graduatorie, il diploma di laurea ovvero il titolo di dottore di ricerca ovvero ancora lo svolgimento di 24 CFU, **non siano equiparabili al titolo di abilitazione all'insegnamento.**

Infatti, nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto l'equiparazione o l'equipollenza del titolo di laurea all'esito favorevole dei percorsi abilitanti.

La disciplina sui percorsi abilitanti (sui quali si vedano: il D.M. n. 249 del 10.09.2010 in relazione all'introduzione dei tirocini formativi attivi TFA; D.M. 23.03.2013 e DDG n. 58 del 25.07.2013, in relazione all'istituzione dei PAS; legge n. 107/2015, art. 1, commi 110 e 114 sulla *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per riordino delle disposizioni legislative vigenti”*) e quella sul dottorato di ricerca, così come quella sul conseguimento della laurea, sono distinte e perseguono finalità del tutto diverse (v. Tar Lazio n. 05828/2019; Cons. St. n. 01239/2019; ordinanze nn. 4999/2019 del 03.10.2019 e 1766/2019 del 05.04.2019 emesse dal Cons. di Stato in sede di appello cautelare per contenziosi analoghi).

Infatti, dalla normativa vigente in materia emerge che si tratta di “percorsi” volti a sviluppare esperienze e professionalità sulla base di procedimenti ben diversi, in ambiti differenziati e non assimilabili.

Come correttamente evidenziato dal Tar Lazio nella sentenza n. 5828/2019, dalla lettera dell'art. 2 del D.M. n.249 del 10.09.2010, emerge *“una attività di formazione orientata alla “funzione docente”, che di per sé si caratterizza per il continuo contatto con gli allievi, ai quali vanno trasmesse conoscenze anche sulla base di competenze psico-pedagogiche. In definitiva, va condiviso e confermato l'orientamento che, sul punto, valorizza la “diversità ontologica tra percorsi di abilitazione e dottorato di ricerca”, nonché con il percorso diretto al conseguimento della laurea, evidenziando come non vi siano “né disposizioni espresse, né considerazioni di ricostruzione sistematica che possano indurre*



l'interprete a ritenere il conseguimento del dottorato di ricerca titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento".

Il nuovo sistema dei percorsi abilitanti delineato dal citato D.M.– oggi integrato dal D.M. 25 marzo 2013, n. 81 – pone l'accento sull'esigenza di garantire sin da subito la formazione del personale scolastico e l'acquisizione, per i più capaci e meritevoli, del titolo di abilitazione necessario alla partecipazione alle procedure concorsuali ovvero indispensabile alla stipula di contratti a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche paritarie, ovvero ancora all'esercizio della professione nei Paesi dell'Unione Europea, ai sensi della Direttiva 2005/36 CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, recepita in Italia con il D.lgs. n. 206/2007.

Nell'ambito dell'U.E, la professione risulta a tutti gli effetti regolamentata e richiede, con rare eccezioni, il possesso del titolo di abilitazione (*qualified teacher*), che consente la libera circolazione degli insegnanti abilitati attraverso TFA.

Pertanto, le procedure di abilitazione non si riducono a mere procedure amministrative di reclutamento, ma sono procedure volte a garantire la professionalità richiesta al docente scolastico, in quanto dipendente statale, e che viene appurata attraverso percorsi istituiti dalla stessa Amministrazione statale di riferimento, in conformità ai principi canonizzati dall'art. 97 Cost.

Ciò detto, in assenza di una equiparazione al titolo di abilitazione espressamente disposta da una norma primaria o secondaria, è legittimo che il Dicastero in epigrafe non abbia consentito l'iscrizione alla II fascia delle graduatorie di istituto a coloro che siano in possesso del diploma di laurea e di 24 CFU.

Peraltro, l'accoglimento della domanda spiegata da controparte, oltre a creare notevoli problemi relativi alle modalità di attuazione del dettato del giudice da parte dell'Ufficio, che si trova a dover inserire, per la prima volta, una docente che non ha mai presentato domanda in II Fascia, quindi a graduatorie ormai chiuse da tre anni, determinerebbe una grave e reale disparità di trattamento nei confronti di tutti i docenti inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto che, oltre alla laurea, hanno dovuto conseguire l'abilitazione nei modi previsti dalla legge.

II. Sotto altro profilo, l'accoglimento delle pretese avversarie determinerebbe una grave violazione delle norme di legge poste a fondamento della materia delle Graduatorie di Istituto.





Infatti, sulla base della normativa vigente, correttamente interpretata, i 24 crediti formativi universitari (CFU) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, insieme alla laurea, **costituiscono requisito d'accesso al concorso ordinario per l'abilitazione all'insegnamento, posto comune**, per la scuola secondaria, e non anche alle graduatorie di istituto di cui trattasi.

Per accedere ai posti comuni (le classi di concorso a cui dà accesso la propria laurea) l'art. 5, D.lgs. n.59/2017 richiede il possesso di uno dei seguenti titoli:

- 1) abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure
- 2) laurea (magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche oppure
- 3) abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente oppure laurea più tre annualità di servizio (anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione. Tale requisito è previsto soltanto in prima applicazione; gli aspiranti che ne sono in possesso potranno partecipare al concorso per una delle classi per le quali hanno un anno di servizio).

Per i posti di sostegno sono validi i requisiti già indicati per i posti comuni, più il titolo di specializzazione su sostegno.

Riguardo, invece, l'accesso alle graduatorie di istituto con abilitazione, come quelle del caso di specie, l'articolo 1, comma 107, della legge 107/2015, prevede quanto segue:

“A decorrere dall'anno scolastico 2016/17, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione”.

Il succitato termine è stato poi prorogato, come si legge nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2016: *“il termine dell'anno scolastico 2016/17, previsto dall'art. 1 comma 107 della legge 107/2015, a partire dal quale si applica il divieto di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di candidati non in possesso di abilitazione all'insegnamento è stato prorogato all'anno scolastico 2019/2020.”*



Se, quindi, per il precedente aggiornamento triennio 2017/20 è stato possibile ancora inserirsi in III fascia con il solo titolo di studio (laurea), dal 2020 sarà necessaria l'abilitazione, con la quale accedere alla II fascia delle succitate graduatorie, pertanto l'abilitazione costituirà sempre più titolo imprescindibile all'insegnamento.

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, non risulta condivisibile l'interpretazione sistematica elaborata dal Tribunale di Messina nell'ordinanza n.50/2019, con la quale vengono equiparati il diploma di laurea conseguito dalla controparte e i 24 CFU per accesso FIT ad una abilitazione o idoneità all'insegnamento, sulla base di un combinato disposto tra l'art.1, l. n. 107/2015, commi 110, 180-181, 106-107 e l'art.5, D.lgs. n.59/2017.

Invero, è di tutta evidenza l'erroneità della conclusione cui perviene il Giudice del reclamo, in quanto **confonde la procedura ordinaria di reclutamento a tempo indeterminato del personale docente per la scuola secondaria, disciplinata dall'art.5 del predetto decreto legislativo con quella introdotta con il D.M. n.374/2017**, per l' *Aggiornamento della II e della III fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20*.

Invero, il D.lgs. n.59/2017 (novellato dalla l.n. 145/2018) introduce un nuovo sistema di formazione iniziale e di reclutamento dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, mentre nel caso di specie si controverte in ordine all'inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, sulla base del possesso del diploma di laurea e di n.24 CFU.

L'argomentazione da cui muove il Giudice del reclamo è, quindi, fallace sul piano della ricostruzione sistematica della normativa di settore, non soltanto perché relaziona l'intervenuta disciplina sul reclutamento in ruolo (per la scuola secondaria), con una norma diversamente dettata per l'assegnazione delle supplenze (D.M. 374/17), ovvero gli incarichi di docenza a tempo determinato, ma anche perché accosta forzosamente due norme, l'art.5 del succitato D.lgs. e l'art.1 l. n. 107/2015, ponendole in un rapporto di consequenzialità gerarchica.

Al riguardo, sebbene la normativa introdotta dal D.lgs. n.59/2017 sia attuativa della delega legislativa conferita dall'art.1, commi 180 e 181 lett. b), l. n. 107/2015, rileva la specialità dell'intervento di riforma delegato, circoscritto ad un solo grado d'istruzione (la scuola secondaria), diversamente dalla natura di *lex*



generalis dell'art. 1, comma 110 della legge citata, che si riferisce al reclutamento del personale docente in maniera onnicomprensiva.

Deve, quindi, respingersi l'interpretazione, carente di organicità e coerenza, sul piano sistematico del giudice del reclamo che considera equipollenti i requisiti d'accesso al concorso ordinario per l'abilitazione all'insegnamento, posto comune, per la scuola secondaria con il possesso dell'abilitazione richiesto per l'inserimento nella II fascia delle predette graduatorie dall'art.2 del D.M. 374/17, in quanto equipara, senza alcun appiglio normativo, due situazioni ontologicamente diverse.

Si ribadisce, infatti, che alcuna equiparazione, né alcuna "ridefinizione del concetto di abilitazione" sono rinvenibili nel disposto ricordato: *quod lex non dixit noluit*.

Pertanto, alla luce della normativa attualmente vigente, la ricorrente non ha diritto ad accedere alla II fascia delle graduatorie di istituto, in mancanza di specifica abilitazione all'insegnamento.

III. Occorre, da ultimo, rilevare che l'accoglimento della domanda per l'inserimento in II Fascia delle Graduatorie di Istituto, sulla base dei presupposti riconosciuti come legittimanti dal Tribunale di Messina, comporta, invero, danni notevolissimi in termini di corretto e disciplinato svolgimento delle procedure di affidamento degli incarichi a tempo determinato, come pure un sicuro pregiudizio dell'affidamento dei soggetti controinteressati, identificabili nei soggetti provvisti di titolo abilitante per le medesime classi di interesse, introducendo una inammissibile deroga *contra legem* al regime previsto.

P.Q.M.

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione, accogliere le seguenti conclusioni :

- **ritenere e dichiarare** l'inesistenza in capo alla controparte del diritto di essere inserita nella II fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto sulla base del possesso del diploma di laurea e di 24 CFU per accesso FIT, adottando i provvedimenti conseguenziali;
- **condannare** controparte al pagamento di competenze e onorari di causa, ivi compresi quelli della fase cautelare.

Si produce: atti del giudizio cautelare.




Ai fini fiscali si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile ed il contributo unificato è di Euro 259,00.

Nulla è dovuto dall'Amministrazione attrice in quanto esente per legge, trattandosi di processo in cui è parte l'Amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle spese.

Messina li, 10 febbraio 2020

Giuseppe Antillo
Avvocato dello Stato



Ai sensi dell'art.16 bis, comma 9 bis, del DL 18 ottobre 2012, n. 179 (comma aggiunto dall'art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 119), si dichiara che la presente copia analogica, tratta con modalità esemplare dall'esemplare presente nel fascicolo informatico reso disponibile dai servizi informatici e telematici del Ministero della giustizia, è conforme ad esso esemplare informatico ed equivale dunque all'originale.

Messa n. 25 marzo 20

L'AVVOCATO DELLO STATO
(Giuseppe ANTILLO)



TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Il G.U.L.

Letto il ricorso che precede

Visto l'art 415 c.p.c.

FISSA

Per la comparizione delle parti l'udienza del 16/12/2020 h 9:00 disponendo che copia del presente decreto e del ricorso sia notificata alla controparte a cura del ricorrente nei termini di legge.

Messina 15/02/2020

Il G.U.L.

Dott.ssa Graziella Bellino

Ai sensi dell'art.16 bis, comma 9 bis, del DL 18 ottobre 2012, n. 179 (comma aggiunto dall'art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 119), si dichiara che la presente copia analogica, tratta con esatta fedeltà dall'esemplare presente nel fascicolo informatico reso disponibile dai servizi informatici e telematici del Ministero della giustizia, è conforme ad esso esemplare informatico ed equivale dunque all'originale.

Messina li 25 ottobre 2020

AVVOCATO DELLO STATO
(Gius. Bellino)





TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

R.G. n. 756/2020

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, dà atto che l'udienza odierna del 19/11/2021 viene celebrata nelle forme dell'udienza di cui all'art. 83 del D.L. 17/03/2020 n.18, convertito in L. n. 27/2020, come modificato dall'art. 221 c. 4 d.l. 19 maggio 2020 n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77, ed in esito al deposito di note, rilevata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei docenti iscritti nella II fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto;

PQM

Rinvia la causa all'udienza del 4.3.2022 h. 9.00 onerando parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio entro i termini di legge.

Autorizza ex art. 151 c.p.c. la notifica attraverso la pubblicazione sul sito del MIUR.

Messina, 19/11/2021

Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Graziella Bellino

Ai sensi dell'art.16 bis, comma 9 bis, del DL 18 ottobre 2012, n. 179 (comma aggiunto dall'art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 119), si dichiara che la presente copia analogica, tratta con modalità telematiche dall'esemplare presente nel fascicolo informatico reso disponibile dai servizi informatici e telematici del Ministero giustizia, è conforme ad esso esemplare informatico ed equivale dunque all'originale.

Messa li 25 novembre 2021

L'AVVOCATO DELLO STATO
(Giuseppe ANTILLO)

